

OGGETTO: Presa atto ed esecuzione della sent. n. 958/2023, resa nel proc. n. r.g. 3224/2020, Tribunale di Catania – sez. Lav.. Pagamento Sorte capitale e accessori.

Dimostrazione della compatibilità economica
Conto economico: 3011011

Settore Economico Finanziario

Si attesta che il costo di cui al presente atto è stato registrato in contabilità generale

L'addetto al riscontro

Il Dirigente del Settore
Affari Economico – Finanziari
(Dott. Rosario Privitera)

31/10/2024

107490 A 64427 Doc 1146
107491 " 64429 " 1147
107492 " 64432 " 1148

DELIBERAZIONE N. 1489/OC

Adottata nella seduta del 05/11/2024
dal Direttore Generale
dott. SALVATORE GIUFFRIDA

con l'intervento dei sig.ri:

Direttore Amministrativo Dott.ssa Monica M.C. Castro
Direttore Sanitario Dott.ssa Diana Cinà

e con l'assistenza, quale segretario verbalizzante,
della Dott.ssa Giuliana Cardone

Funzionario istruttoria
(Dott. Andrea Genovese)



IL DIRETTORE GENERALE

Premesse

- la delibera n. 2385 del 2020, con cui è stato disposto di costituirsi nel giudizio, instaurato con ricorso innanzi il Tribunale Civile di Catania, Sez. Lavoro, r.g. n. 3224/2020, dai sig.ri B.F., insieme ad altri 2 ricorrenti, tutti collaboratori infermieri in servizio presso questa Azienda, per il riconoscimento della contestata dequalificazione professionale e conseguente risarcimento del danno, conferendo apposito mandato al legale interno, avv., Iachelli Liliana;

- la sentenza n. 958/2023, resa nel summenzionato procedimento che, dichiarata l'illegittimità del demansionamento, ha condannato la scrivente Azienda al risarcimento del danno patito dai ricorrenti - commisurato nella misura del 10% del trattamento retributivo mensile omnicomprensivo corrisposto ai ricorrenti nel periodo di permanenza ed effettiva presenza presso l'U.O.C. interessata, a decorrere dal 01.08.2009 sino alla data del deposito della ricorso (24.04.2020), oltre accessori di cui all'art. 16, c. 6, l. n. 412 del 1991 e interessi sugli importi così determinati dalla data della sentenza sino al soddisfo, nonché alla refusione delle spese legali, distratte in favore del legale di controparte;

- la delibera n. 662/CS del 2023 con cui la scrivente amministrazione procedeva al pagamento della parte di condanna relativa alla refusione delle spese legali;

- la delibera n. 724 del 2023, con cui è stato disposto di presentare appello avverso la predetta sentenza, conferendo il relativo incarico di rappresentanza e difesa, all'avv. Caruso Sebastiano Bruno, del foro di Catania;

Considerata, nella pendenza del giudizio di appello, l'esecutività della sentenza di primo con riferimento ai diritti riconosciuti in capo ai ricorrenti;

Vista la missiva, assunta al protocollo gen. al n. 5252 del 09.04.24, con cui il legale di controparte diffida a provvedere all'esecuzione della predetta sentenza;

Visto il prospetto riepilogativo contenente gli importi da riconoscere ai ricorrenti, redatto sulla base delle risultanze di cui all'istruttoria svolta dagli uffici aziendali responsabili delle attività di rilevazione presenze e trattamento economico del personale;

Considerato che,

- nel redigere tale prospetto, i predetti uffici hanno tenuto conto, ai fini dell'individuazione del *trattamento retributivo mensile omnicomprensivo* cui applicare la percentuale disposta in sentenza (10%), unicamente dei giorni di effettiva presenza in servizio escludendo dal computo, a differenza di quanto richiesto da controparte nei conteggi comunicati al Settore Risorse Umane e acquisiti al fascicolo del Servizio Legale, i c.d. giorni di riposo compensativo;

- tale computo ha comportato un'attività complessa da eseguire manualmente per tutti i tabulati presenze precedenti il 1 gennaio 2015, data in cui l'Azienda ha proceduto all'acquisto della licenza di un differente software di gestione delle presenze;

Rilevato che gli importi, così individuati dai sopra elencati uffici, costituiscono la c.d. sorte capitale al netto degli accessori (rivalutazione e interessi), disposti in sentenza, di cui all'art. 16, c. 6, L. n. 412 del 1991;

Considerato che secondo orientamento consolidato del Consiglio di Stato (vedi sent. n. 3485 del 2015), nel settore pubblico *le somme per rivalutazione monetaria ed interessi sono dovute sugli importi nominali dei singoli ratei, dalla data di maturazione di ciascun rateo e fino al soddisfo, inteso come la data in cui l'Amministrazione ha versato la somma che risulta effettivamente dovuta. Tali somme devono essere computate in rigorosa applicazione dei criteri definiti dal Consiglio di Stato con la sentenza dell'Adunanza plenaria 15 giugno 1998, n. 3, calcolandoli separatamente sull'importo nominale del credito retributivo, sulle somme al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, escludendo sia il computo degli interessi e della rivalutazione*

monetaria sulla somma dovuta quale rivalutazione, sia il riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione monetaria sulla somma dovuta a titolo di interessi...e, ancora, che nell'effettuare tale operazione si debba applicare il **c.d. divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi** di cui all'art. 16, c. 6, L. n. 412 del 1991, nella parte in cui dispone che *l'importo dovuto a titolo di interesse è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito* (si veda al riguardo Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza del 12 marzo 2021 n. 7067, è *legittima la statuizione sugli accessori del danno non patrimoniale per demansionamento che abbia riconosciuto i soli interessi legali in quanto la regola limitativa del cumulo degli accessori di cui all'articolo 22, comma 36 legge L. n. 724 del 1994, a tenore del quale dall'1 gennaio 1995 il cumulo di rivalutazione e interessi legali non è più ammesso per i crediti di lavoro pubblico, si riferisce anche ai crediti di natura risarcitoria*);

Considerato che tali importi – sia quelli relativi alla sorte capitale che gli accessori (rivalutazione e accessori, come sopra determinati) aventi la medesima natura del credito cui accedono – sono stati riconosciuti quali risarcimento del danno da dequalificazione professionale, rivestono natura indennitaria e, pertanto, non sono sottoposti a ritenuta a ritenuta fiscale né contributiva (Civile Ord. Sez. 5 n. 8615 Anno 2023, *in tema di demansionamento, occorre distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e danni derivanti dall'impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all'immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili*);

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'esecuzione della sentenza in parola, anche al fine di interrompere il decorso degli interessi, riservandosi di agire per il recupero di quanto con la presente disposto in caso di esito favorevole dell'incardinato giudizio di appello;

Su proposta del Responsabile del Servizio Legale che con la sottoscrizione del presente atto apposta in calce ne attesta la piena legittimità nonché la correttezza formale e sostanziale;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;


DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti, in esecuzione della sentenza n. 958/2023, resa nel proc. n. r.g. 3224/2020, Tribunale di Catania – sez. Lav., procedere al pagamento degli importi di cui al prospetto allegato alla copia destinata al Settore Economico - Finanziario e Patrimoniale, contenente i nominativi dei ricorrenti, gli importi dovuti, le coordinate bancarie a mezzo delle quali effettuare il versamento, imputando la spesa al conto economico n. 3011011.

Munire la presente di clausola di immediata esecuzione.

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dell'Azienda Ospedaliera dal 10-11
al 24-11-2024 priva dei suoi allegati.


Il Responsabile dell'Ufficio Legale

Avv. Liliana Iachelli


Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Diana Cina


Il Segretario Verbalizzante

Dott.ssa Giuliana Cardone


Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Giuffrida


Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Monica M.A. Castro
